

Codice A1618A

D.D. 22 agosto 2023, n. 608

Legge regionale 9 agosto 1989 n.45 - Ritiro della DD n. 561/A1618A del 31/07/2023



ATTO DD 608/A1618A/2023

DEL 22/08/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989 n.45 - Ritiro della DD n. 561/A1618A del 31/07/2023

PREMESSO CHE:

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta in data 12/04/2023 (ns. Prot. n. 53182 per tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo", il Sig. Cussino Mario, in qualità di legale rappresentante della Ditta River S.r.l. (P. IVA 01698110051), con sede legale in Asti - C.so Savona n. 10, ha richiesto l'autorizzazione per effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo finalizzati alla realizzazione di nuovo fabbricato ad uso artigianale e servizi in area di PEC (lotto2) in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Roddi sui terreni censiti a catasto al Foglio n. 1, Mappali 764-769-773-781-783-787, interessante una superficie di 8.206 m², tutti non boscati, con movimenti terra (scavi più riporti) per complessivi 9.276,66 m³;

RICHIAMATA la D.D. n. 561/A1618A del 31/07/2023 con la quale, in esito all'istruttoria tecnico svolta dagli uffici, è stata adottata l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento sopra richiamato ai sensi della L.R. 45/89;

RILEVATO che, per mero errore materiale, alla suddetta determinazione non è stato allegato il parere geologico formulato dal Settore A1816B - Tecnico regionale di Cuneo con nota prot. n. 101109 del 18/07/2023, il quale avrebbe invece dovuto costituire parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione;

RICHIAMATA la D.D. n. 591/A1618A/2023 del 09/08/2023 con la quale è stata adottata una nuova autorizzazione avente identico contenuto dispositivo della D.D. n. 561/A1618A del 31/07/2023 ma comprensiva del parere geologico sopra citato;

RITENUTO, pertanto, di provvedere al ritiro della D.D. n. 561/A1618A del 31/07/2023 in quanto integralmente sostituita dalla D.D. n. 591/A1618A/2023 del 09/08/2023;

DATO ATTO che la D.D. n. 561/A1618A del 31/07/2023 non ha prodotto alcun effetto in quanto atto endo-procedimentale adottato nell'ambito del procedimento autorizzativo unico di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del D.P.R. 160/2010;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

determina

- di disporre, per le motivazioni indicate in premessa, il ritiro della D.D. n. 561/A1618A del 31/07/2023, la quale deve intendersi integralmente annullata e sostituita dalla D.D. n. 591/A1618A/2023 del 09/08/2023;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

- di dare atto che avverso avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo